INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 6

Invio in Iraq di un contingente militare

E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese. (2)

Versione in vigore dal 19 marzo 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
Capo	II — Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-6-invio-in-iraq-di-un-contingente-militare/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it